



QUESTURA DI VERONA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
e dell'Immigrazione
Ufficio Immigrazione


Verona, 13 gennaio 2009

Cat. A.12/2009/Div. PAS/Imm.

Al Signor SINDACO del Comune di SAN BONIFACIO

e, p.c.

Al Signor PREFETTO di



VERONA

OGGETTO: Richiesta informazioni su cittadino straniero "presunto" pregiudicato.
PEZA Lefter, nato il 13.11.1976, cittadino albanese.
MARKU Petrit, nato il 31.10.1976, cittadino albanese.
BRAGARU Petru, nato il 21.11.1982, cittadino rumeno.

In riferimento alle note della S.V. Prot. n. 36655 - n. 36656 - n. 36660 del 24.11.2008, con le quali si sollevano dubbi in merito alla possibilità di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri gravati da precedenti penali, si evidenzia che, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 prevede che: "Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione";

Pertanto, una volta accertato che il cittadino straniero è titolare di valido permesso di soggiorno / carta di soggiorno, nessun impedimento di ordine penale può essere opposto dall'Ufficiale di Stato Civile per negare l'iscrizione anagrafica al cittadino straniero, essendo già stata valutata la sua posizione sul territorio nazionale dall'Autorità competente, ovvero il Questore (art. 5 comma 2 D.Lvo. 286/98), a determinare la sussistenza dei requisiti per la permanenza in Italia (art. 4 comma 3 D.Lvo. 286/98).

Di conseguenza, l'eventuale diniego all'iscrizione anagrafica potrà avvenire esclusivamente per carenza di requisiti indicati nelle norme di Stato Civile, ma alle identiche condizioni previste per i cittadini italiani.

Analogamente, per quanto riguarda i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea, si applica l'art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo 06 febbraio 2007 n. 30, che così recita: "Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

Distinti saluti.

IL QUESTORE
Stingone